

Codice A1813B

D.D. 24 novembre 2021, n. 3480

Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45. Autorizzazione D.D. n. 1970/A1813B del 09/07/2021 per la realizzazione di interventi di ripristino percorsi di scarico linea della Seggiovia biposto Ala di Stura - Pian Belfé in comune di Ala di Stura (To) Ordinanza sospensione lavori, interdizione all'accesso, messa in sicurezza opere realizzate e realizzazione approfondimenti tecnici.



ATTO DD 3480/A1813B/2021

DEL 24/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45. Autorizzazione D.D. n. 1970/A1813B del 09/07/2021 per la realizzazione di interventi di ripristino percorsi di scarico linea della Seggiovia biposto Ala di Stura – Pian Belfé in comune di Ala di Stura (To) Ordinanza sospensione lavori, interdizione all'accesso, messa in sicurezza opere realizzate e realizzazione approfondimenti tecnici

Vista la D.D. n. 1970/A1813B del 09/07/2021 con la quale il comune di Ala di Stura viene autorizzato a realizzare le opere previste dal progetto “Ripristino percorsi di scarico linea della seggiovia biposto Ala di Stura – Pian Belfé” su superfici ricadenti interamente in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Ala di Stura al foglio n° 9, particelle n° 842, 530, 376 e 377, al foglio n° 16, particelle n° 29 e 50, ed al foglio n° 15, particelle n° 149 e 52;

Vista la comunicazione amministrativa n° 10/21 del 15/11/2021 del Comando Stazione Carabinieri Forestale di Ala di Stura, pervenuta in data 15/11/2021, protocollo in ingresso n° 53905/A1813B, con cui si comunica quanto accertato durante un sopralluogo effettuato in data 15/11/2021, viene segnalata la difformità planoaltimetrica di alcuni tratti del percorso di scarico della seggiovia Ala di Stura-Pian Belfé autorizzato dal Settore scrivente con D.D. n. 1970/A1813B del 09/07/2021 e si evidenzia che alcuni tratti del tracciato sono interessati da fenomeni erosivi concentrati da parte delle acque di ruscellamento;

Visto il verbale del sopralluogo in situ effettuato in data 22/11/2021 dai Funzionari della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Peterlin Dott. For. Gabriele e Bakovic Dott. For. Flavio, del Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino, e Cordola Dott. Geol. Marco, del Settore Geologico regionale, Allegato A al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;

Vista la documentazione pervenuta in data 22/11/2021, protocollo in ingresso 55034/DA1813B, trasmessa dal comune di Ala di Stura con nota prot. n° 3488 in data 16/11/2021, con cui si dà conto

dello stato di avanzamento dei lavori, delle procedure di affidamento dei lavori, degli accertamenti della stabilità del versante effettuati dal Dott. Geol. Dario Fontan, dai quali si evince “la completa compatibilità dell’opera di natura geologica e nivologica e si avvisa della sospensione dei lavori con ordine di servizio n° 9 in data 26/10/2021 in attesa di valutare se dai rilievi in corso emergano differenze con quanto autorizzato;

Considerato che:

- il progetto approvato prevede la realizzazione di un percorso sterrato, sottostante la linea della seggiovia biposto Ala di Stura – Pian Belfé, per garantire lo scarico di linea, in caso di arresto dell’impianto, in condizioni di sicurezza secondo quanto richiesto dalla normativa di settore.

L’intervento autorizzato prevede la realizzazione di due nuovi percorsi tra il sostegno n° 4 ed il sostegno n° 8, e tra il sostegno n° 10 ed il sostegno n° 12. Per la regimazione delle acque meteoriche del sedime era prevista la realizzazione di canalette in terra rivestita con geostuoia (cunettoni) con passo di 50-80 m.

La realizzazione delle opere autorizzate avrebbe comportato movimenti di terra modesti, pari a circa 861 m³ tra volumi di scavo e riporto, totalmente compensati tra loro, ed avrebbe interessato una superficie ridotta pari a circa 1.400 m², avrebbe interessato unicamente formazioni erbacee ed arbustive e non prevedeva la eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco.

- l’intervento è stato autorizzato secondo quanto previsto dall’art. 1 della L.r. 45/1989 con la D.D. n. 1970/A1813B del 09/07/2021. Tale provvedimento dettava specifiche prescrizioni per la sua realizzazione, ed in particolare:

- l’obbligo di ottemperare nella progettazione esecutiva delle opere agli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo; ;
- l’obbligo di rispettare le indicazioni di carattere tecnico-costruttive e gestionali dell’opera di carattere esecutivo indicate dagli elaborati progettuali redatti dal Dott. Ing. Luca Rancati per la parte tecnica ed impiantistica, e dal Dott. Geol. Dario Fontan per gli aspetti geologici e nivologici;
- l’obbligo di ridurre i movimenti terra al minimo indispensabile ed che i mezzi d’opera debbano utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
- l’obbligo di consolidare opportunamente tutti i riporti per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, che dovranno essere rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;

- durante il sopralluogo effettuato in data 22/11/2021 sono state rilevate difformità sia nella larghezza che planoaltimetriche del tracciato realizzato, che hanno determinato il franamento di materiale di riporto lungo le scarpate. E’ stato inoltre rilevato che per l’accesso con i mezzi d’opera ai sostegni n. 6 e 7 della linea è stato realizzato un tratto di pista, della lunghezza di 50 m circa, non previsto nel progetto e non autorizzato.

A bordo pista ed a valle di questa sono presenti i tronchi delle piante abbattute durante i lavori per la realizzazione del tracciato ed è stata rilevata la presenza di esemplari parzialmente divelti, con apparato radicale lesionato, o danneggiati dagli urti causati dalle macchine operatrici e dal materiale di scavo utilizzato, instabile, rotolato a valle. Lungo il tracciato sono state anche rilevate microfessurazioni del sedime del tracciato di lunghezza modesta, ma generalmente collocate in prossimità della scarpata di valle, indice di cedimenti puntuali che possono portare a microfrane della banchina in corrispondenza di punti di concentrazione e di scarico delle acque meteoriche.

- il verbale evidenzia inoltre che, al momento del sopralluogo:

- lo sbancamento del materiale di copertura detritico ed eluvio-colluviale è stato effettuato senza il rispetto delle indicazioni operative contenute nelle conclusioni a pag. 14 della succitata relazione geologica, nella quale si raccomanda l’impiego di mezzi di lavoro leggeri, con un’accurata sistemazione in loco del terreno per tratti progressivi di apertura degli scavi;
- l’angolo di scarpa impostato per i materiali movimentati è per la maggior parte del tracciato

incompatibile con le caratteristiche geotecniche dei terreni e richiederà la realizzazione di opere di sostegno di sottoscarpa e di contenimento di controripa per assicurare la stabilità delle scarpate, da realizzare con scogliere in pietrame a secco con materiale reperito in loco o con altre opere d'ingegneria naturalistica;

- la totale assenza di opere di sostegno sia monte che a valle del tracciato;
 - la realizzazione di scarpate, sia a monte che a valle, a pendenza elevata, che risultano in molti punti prossima alla verticale, di molto superiore a quella oggetto di verifica di stabilità alle pagg. 11 e 12 della Relazione Geologica e nivologica, nella versione integrativa datata 26 aprile 2021, redatta dal Dott. Geol. Dario Fontan.
 - in prossimità del sostegno di linea n. 11 il percorso è interrotto immediatamente a monte e a valle del sostegno stesso, in prossimità del quale si sono osservati segni evidenti di scavi successivamente ritombati. La scarpata di scavo ad elevata inclinazione, realizzata senza opere di sostegno pochi metri a valle del sostegno, potrebbe essere soggetta a fenomeni di franamento che potrebbero dare luogo a fenomeni d'instabilità a danno del sostegno stesso;
 - non erano ancora stati realizzati gli interventi di regimazione delle acque previsti in progetto, neanche temporanei;
- i Funzionari istruttori, a seguito di quanto osservato in sede di sopralluogo, valutato lo stato dei luoghi, al fine di ridurre il rischio che ulteriori eventi meteorologici, anche non di carattere eccezionale, possano innescare ulteriori cedimenti del tracciato, frane lungo il tratto di versante già interessato dall'evento e ulteriori fenomeni di dissesto, hanno proposto:
- la sospensione dei lavori, anche al fine di individuare e realizzare tutti gli accorgimenti tecnici volti ad impedire ulteriori fenomeni di erosione superficiale, smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamenti di materiale verso valle, nonché dilavamenti, ristagni o erosioni;
 - l'interdizione del passaggio di mezzi e persone non strettamente necessario per effettuare i rilievi dello stato di fatto;
 - la verifica geologica e geotecnica del tracciato, in particolare dei tratti ove il versante presenta pendenza superiore al 50%;
 - la verifica delle scelte progettuali in merito alla variazione di tracciato adottata e alla loro revisione in relazione alla riscontrata necessità di opere di sostegno;
 - la verifica delle scelte progettuali in merito alle opere di regimazione delle acque di ruscellamento, volte a minimizzare i possibili effetti negativi determinati dal tracciato sul naturale deflusso delle acque superficiali e di quelle di falda, laddove affioranti;
 - la verifica delle necessarie condizioni di stabilità del plinto di fondazione del sostegno n. 11, atte a garantire la sicurezza d'esercizio dell'impianto, a fronte degli scavi realizzati a valle del sostegno stesso;
 - la presentazione degli elaborati progettuali aggiornati allo stato di fatto, che evidenzino le difformità presenti rispetto a quanto autorizzato, motivino e giustifichino anche da un punto di vista tecnico e geologico tali difformità, un cronoprogramma che definisca in modo dettagliato e realistico il termine entro cui si ritiene che le opere possano essere concluse, e le ulteriori eventuali varianti che si ritiene necessario introdurre. Tutti gli elaborati dovranno essere conformi a quanto previsto dalla D.D. 7 Febbraio 2018, n. 368 "Definizione della documentazione di cui all'articolo 7 della L.r. n° 45/1989", ed indicare puntualmente, per forma dimensioni, tipologia e localizzazione le opere di sostegno e di regimazione delle acque da realizzare;

Considerato che il paragrafo 9 della Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB stabilisce che, in caso di accertata difformità tra quanto approvato e quanto effettivamente realizzato, si deve procedere alla sospensione dell'atto di autorizzazione sino alla approvazione di un progetto in sanatoria delle opere eseguite e da eseguirsi, difformi dal progetto originale autorizzato;

Ritenuto opportuno, in base a quanto emerso in sede di sopralluogo ed evidenziato nella relazione

istruttoria, al fine di evitare il rischio di innesco di ulteriori frane e colamenti o ulteriori fenomeni di dissesto, di sospendere la validità della autorizzazione D.D. n° 1970/A1813B del 09/07/2021, assentita al comune di Ala di Stura, di ordinare la sospensione dei lavori autorizzati con la stessa determinazione e, stante la necessità ed urgenza di eseguire su tutta l'area opere per la messa in sicurezza e prevenzione del rischio idrogeologico consistenti in una accurata regimazione delle acque di versante secondo una specifica progettazione, di ordinare al comune di Ala di Stura, titolare della richiamata autorizzazione, di provvedere ad interdire il passaggio a mezzi e persone non strettamente necessario per effettuare i rilievi dello stato di fatto, e di effettuare tutte le verifiche, gli approfondimenti e le indagini sopra richiamate e di adottare, in via cautelare, tutti gli accorgimenti tecnici, anche di carattere temporaneo, volti ad impedire ulteriori fenomeni di erosione superficiale, smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamenti di materiale verso valle, nonché dilavamenti, ristagni o erosioni che possano essere causa di dissesto e pregiudicare la stabilità del tracciato o del versante;

per la ragioni esposte in premessa

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 192, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";

- il D.P.G.R. 29-11-2004 n. 13/R "Regolamento regionale relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti da parte delle comunità montane";
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1 dicembre 2015, n. 203 "Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

determina

1) di sospendere la validità della autorizzazione D.D. n° 1970/A1813B del 09/07/2021, con la quale il comune di Ala di Stura è stato autorizzato, secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. n° 45/1989 "Vincolo per scopi idrogeologici" a realizzare le opere previste dal progetto "Ripristino percorsi di scarico linea della seggiovia biposto Ala di Stura – Pian Belfé" su superfici ricadenti interamente in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Ala di Stura al foglio n° 9, particelle n° 842, 530, 376 e 377, al foglio n° 16, particelle n° 29 e 50, ed al foglio n° 15, particelle n° 149 e 52;

2) di ordinare, per le motivazioni citate in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, al comune di Ala di Stura, titolare della autorizzazione D.D. n° 1970/A1813B del 09/07/2021:

- a) la sospensione immediata dei lavori in premessa indicati, con riserva dei provvedimenti di cui all'art. 13 della Legge regionale n. 45/1989, senza pregiudizio di quelli di carattere amministrativo e penale connessi alle variazioni introdotte a quanto autorizzato;
- b) l'interdizione del passaggio a mezzi e persone alle aree interessate dal tracciato, ad eccezione del personale incaricato di effettuare i rilievi, il monitoraggio e degli organi di vigilanza;
- c) la adozione in via cautelare, di tutti gli accorgimenti tecnici, anche di carattere temporaneo, volti ad impedire ulteriori fenomeni di erosione superficiale, smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamenti di materiale verso valle, nonché dilavamenti, ristagni o erosioni che possano pregiudicare la stabilità del tracciato o del versante, o causare ulteriori fenomeni di dissesto;

3) di prescrivere, per le motivazioni citate in premessa, al comune di Ala di Stura di:

- a) effettuare una approfondita verifica geologica, geotecnica e geomeccanica del tracciato allo stato di fatto, in particolare delle condizioni di stabilità dei tratti ove il versante presenta pendenza superiore al 50%;
- b) effettuare una verifica delle scelte progettuali in merito alla variazione di tracciato adottata, e della loro revisione, alla luce di quanto emerso a seguito di tali verifiche in relazione alla riscontrata necessità di realizzare opere di sostegno;
- c) effettuare una verifica delle scelte progettuali in merito alle opere di regimazione delle acque di ruscellamento volte a minimizzare i possibili effetti negativi determinati dal tracciato sul naturale deflusso delle acque superficiali e di quelle di falda, laddove affioranti;
- d) effettuare la verifica delle necessarie condizioni di stabilità del plinto di fondazione del sostegno n. 11, atte a garantire la sicurezza d'esercizio dell'impianto, a fronte degli scavi realizzati a valle del sostegno stesso;
- e) presentare, nel termine di 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del presente provvedimento, una richiesta di autorizzazione in sanatoria delle opere realizzate in modo difforme

a quanto autorizzato, e di quelle che si rendessero necessarie per assicurare la stabilità del tracciato. Alla richiesta dovranno essere allegati i nuovi elaborati progettuali aggiornati allo stato di fatto, che evidenzino le difformità introdotte rispetto a quanto autorizzato, motivino e giustifichino anche da un punto di vista tecnico, geologico, geotecnico e geomeccanico tali difformità, e le ulteriori opere in variante che risulta necessario introdurre, al fine di garantire la stabilità del tracciato e del versante, e finalizzate a scongiurare ed evitare ulteriori fenomeni di dissesto, secondo un cronoprogramma che definisca in modo dettagliato e realistico il termine entro cui si ritiene che le opere siano concluse.

Tutti gli elaborati dovranno rispettare quanto previsto dalla D.D. 7 Febbraio 2018, n. 368 "Definizione della documentazione di cui all'articolo 7 della L.r. n° 45/1989", ed indicare puntualmente, per forma, dimensioni, tipologia e localizzazione le opere di sostegno e di regimazione delle acque da realizzare per garantire la stabilità del tracciato e del versante;

4) di disporre, qualora la documentazione richiesta non sia prodotta entro il termine fissato, salvo proroghe motivate, la revoca della autorizzazione rilasciata con la D.D. n° 1970/A1813B del 09/07/2021 e di disporre il ripristino dello stato dei luoghi secondo quanto previsto dall'art. 24 del R.D. n° 3267/1923 e dal comma 5 dell'art. 36 della L.r. n° 4/2009, avvalendosi anche delle facoltà stabilite dall'art. 10 della L.r. n° 45/1989;

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/2004, art. 142, lett. G (area boscata).

È fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia urbanistica e dai vigenti Piani Regolatori Generali.

È fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Sono fatte salve ulteriori violazioni di norme statali e regionali vigenti.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza (o dal ricevimento) secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo D.lgs. 104/2010.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato

Allegato (omissis)